

CONVEGNO di GRINZANE CAVOUR

21 settembre 2018

***Gli orientamenti dell'Unione Europea
per il settore del vino ed i regolamenti
attuativi del Testo Unico Vino***

***La revisione delle norme UE su
etichettatura e prodotti enologici***

***Dott. Antonio Rossi (Responsabile Servizio
Giuridico Normativo dell'Unione Italiana Vini)***

REVISIONE NORME UE SULL'ETICHETTATURA

La revisione delle norme UE sull'etichettatura si sta sviluppando su due diversi fronti.

La prima tematica riguarda l'introduzione dell'obbligo di indicare una dichiarazione nutrizionale anche per i prodotti vitivinicoli e l'obbligo di indicare gli ingredienti.

Nel marzo 2017 la Commissione UE, a seguito della presentazione di una relazione prevista dall'art. 18, par. 4, del reg. 1169/2011, ha chiesto ai settori delle bevande alcoliche di presentare, nell'anno seguente, una proposta di autoregolamentazione.

Nel marzo 2018 i settori delle bevande alcoliche hanno presentato una proposta comune di autoregolamentazione. Si tratta di 4 specifici documenti: vino e prodotti vitivinicoli aromatizzati, bevande spiritose, birra e sidro.

La Commissione sta valutando la proposta e la discussione è in corso. Il settore delle bevande alcoliche ha proposto di fornire alcune informazioni in etichetta o in alternativa con modalità telematiche (off label).

REVISIONE NORME UE SULL'ETICHETTATURA

In particolare l'obiettivo è di limitare la dichiarazione nutrizionale al solo valore energetico cercando di prevedere un simbolo che evidenzi il valore calorico senza dover riportare diciture che dovrebbero essere in più lingue.

Per quanto concerne gli ingredienti si cercherà di limitarne il numero evidenziando che molti non sono ingredienti, ma bensì coadiuvanti e come tali non devono essere dichiarati.

Per gli ingredienti si cercherà di ottenere la possibilità di indicarli in modo off-line, cioè non in etichetta ma con modalità telematica.

La seconda tematica riguarda la revisione del reg. 607/09 che ha visto la stesura di un atto delegato e di un atto di esecuzione che riguarda le disposizioni dell'etichettatura in aggiunta a quelle dei vini DOP e IGP e delle menzioni tradizionali.

L'atto delegato e l'atto di esecuzione sono già stati definiti dalla Commissione UE e sono disponibili, in bozza, le traduzioni in italiano.

CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha istituito una disciplina dell'Unione per le DOP, le IGP e le menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli nonché un regime relativo alla loro registrazione a livello dell'Unione. **Inoltre, per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, il reg. 1308/2013 stabilisce le norme dell'Unione in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo.**

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione che stabiliscano le procedure per la registrazione delle DOP, delle IGP e delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli **nonché le condizioni per l'impiego di determinate indicazioni obbligatorie e facoltative sulle etichette dei prodotti vitivinicoli.**

• Questo atto delegato è finalizzato a integrare il reg. 1308/2013 per quanto riguarda le procedure da seguire per la registrazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle menzioni tradizionali e per la loro modifica o cancellazione. **Specifica inoltre le condizioni per l'impiego delle indicazioni obbligatorie in etichetta, ad esempio il titolo alcolometrico effettivo, la provenienza, l'imbotigliatore, il produttore o l'importatore, e di quelle facoltative, ad esempio l'annata, la varietà di uve da vino o determinati metodi di produzione.**

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Le consultazioni si sono svolte nell'ambito del gruppo di esperti sugli atti delegati nel quadro dell'OCCM unica.

In tale sede la Commissione ha presentato versioni modificate del testo che tengono ampiamente conto delle osservazioni e dei commenti formulati in ciascuna riunione o inviati per iscritto alla Commissione.

I servizi della Commissione hanno inoltre avuto vari incontri con le parti interessate del settore vitivinicolo, sia a livello bilaterale che nell'ambito del gruppo di dialogo civile per il settore del vino.

Queste consultazioni hanno portato a un ampio consenso sul progetto di regolamento delegato.

Il progetto di regolamento delegato è stato pubblicato sul portale “Legiferare meglio” dal 15 maggio 2018 al 12 giugno 2018 e ha ricevuto osservazioni da 5 organizzazioni.

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

Quattro contributi hanno riguardato la possibilità di utilizzare bottiglie di plastica per il vino spumante servito sugli aerei, quando il volume nominale non supera 0,20 litri. Per rispondere a questa richiesta, è stato modificato l'articolo 42. Il paragrafo 3 di tale articolo dà ora facoltà agli Stati membri di permettere, per motivi di sicurezza, presentazioni dei prodotti vitivinicoli confliggenti con le norme dell'UE in materia per il consumo a bordo di aeromobili. Il quinto contributo riguarda l'interpretazione della disposizione che consente di vinificare un prodotto in vino spumante a denominazione di origine protetta o in vino frizzante a denominazione di origine protetta al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata. Questa deroga replica una disposizione identica del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione. Tale disposizione fa parte del patrimonio storico della normativa vitivinicola e non è opportuno modificarla.

CAPO IV

Etichettatura e presentazione

Da articolo 40 a 58

SEZIONE 1

Indicazioni obbligatorie

SEZIONE 2

Indicazioni facoltative

SEZIONE 3

Norme in materia di determinati tipi
di bottiglia e dispositivi di chiusura

CAPO IV

Disposizioni generali, transitorie e finali

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

Articolo 40 - Presentazione delle indicazioni obbligatorie

1. Le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 figurano sul recipiente nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente, **in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.**
2. In deroga al paragrafo 1, le indicazioni obbligatorie di cui all'art. 41, paragrafo 1, del presente regolamento e il numero di lotto possono figurare fuori del campo visivo di cui al medesimo paragrafo. **NON FIGURA PIÙ L'IMPORTATORE**
3. **I caratteri delle indicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 41, paragrafo 1, devono avere dimensioni pari o superiori a 1,2 mm, a prescindere dal formato utilizzato.**

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

Articolo 41 - Applicazione di determinate regole orizzontali

1. Ai fini dell'indicazione di talune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1169/2011, i termini riguardanti i solfiti, le uova e i prodotti a base di uova, il latte e i prodotti a base di latte che devono essere utilizzati sono quelli che figurano nell'allegato I, parte A.
2. I termini di cui al paragrafo 1 possono essere accompagnati dal corrispondente pittogramma riportato nell'allegato I, parte B.

CONTENUTO INVARIATO

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

Articolo 42 - Commercializzazione ed esportazione

1. I prodotti vitivinicoli con un'etichetta o una presentazione non conformi alle pertinenti disposizioni stabilite dal presente regolamento non possono essere commercializzati all'interno dell'UE né esportati.
2. In deroga alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 3, e sezione 3, del reg. 1308/13, per i prodotti vitivinicoli destinati all'esportazione gli Stati membri possono autorizzare indicazioni e presentazioni non conformi alle norme dell'UE vigenti in materia di etichettatura e presentazione se tali indicazioni o presentazioni sono previste dalla normativa del paese terzo di cui trattasi. Tali indicazioni possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione.
3. **In deroga alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 3, e sezione 3, del reg. 1308/2013, per i prodotti vitivinicoli destinati al consumo a bordo di aeromobili gli Stati membri possono autorizzare presentazioni non conformi alle norme dell'UE se tali presentazioni sono necessarie per motivi di sicurezza.**

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

Articolo 43 - Divieto di utilizzare capsule o lamine a base di piombo

I dispositivi di chiusura dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (11), (13), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013 non possono essere rivestiti con una capsula o una lamina contenenti piombo.

CONTENUTO INVARIATO

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

Articolo 44 - Titolo alcolometrico effettivo

Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all'art. 119, par. 1, lett. c), del reg. 1308/2013 è indicato per unità o mezza unità di percentuale del volume.

Il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo “% vol” e può essere preceduto dai termini “*titolo alcolometrico effettivo*”, “*alcole effettivo*” o “*alc*”. Per quanto riguarda il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo può essere sostituita o integrata dal valore del titolo alcolometrico totale seguito dal simbolo “% vol” e preceduto dai termini “titolo alcolometrico totale” o “alcole totale”.

Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,5% vol al titolo determinato dall'analisi. Tuttavia, per i prodotti vitivinicoli a DOP o IGP immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni, i vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini gassificati, i vini liquorosi e i vini di uve stramature, fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,8% vol al titolo determinato dall'analisi. **ELIMINATE DIMENSIONI SPECIFICHE CARATTERI**

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

Articolo 45 - Indicazione della provenienza

1. L'indicazione della provenienza di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è realizzata come segue:

- a) per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti (1), da (3) a (9), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013, utilizzando i termini “*vino di (...)*”, oppure “*prodotto in (...)*”, oppure “*prodotto di (...)*” oppure “*sekt di (...)*”, o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel quale le uve sono state vendemmiate e vinificate;
- b) per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di diversi Stati membri, utilizzando i termini “*vino dell'Unione europea*” oppure “*miscela di vini di diversi paesi dell'Unione europea*”, o termini equivalenti;

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

- c) per i vini vinificati in uno Stato membro con uve vendemmiate in un altro Stato membro, utilizzando i termini “vino dell’Unione europea” oppure “vino ottenuto in (...) da uve vendemmiate in (...)”, riportando il nome degli Stati membri di cui trattasi;
- d) per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di più paesi terzi, utilizzando i termini “miscela di (...)”, o termini equivalenti, completati dal nome dei paesi terzi di cui trattasi;
- e) per i vini vinificati in un paese terzo con uve vendemmiate in un altro paese terzo, utilizzando i termini “vino ottenuto in (...) da uve vendemmiate in (...)” riportando il nome dei paesi terzi di cui trattasi.

In deroga al primo comma, lettera a), per i prodotti vitivinicoli di cui all’all. VII, parte II, punti (4), (5) e (6), del reg. 1308/13 non recanti una DOP o una IGP, l’indicazione di cui alla medesima lettera a) può essere sostituita dall’indicazione “prodotto in (...)”, o termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro in cui è avvenuta la seconda fermentazione. Il primo e secondo comma fanno salvi gli articoli 47 e 56. **CONTENUTO INVARIATO**

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

2. Per i prodotti vitivinicoli di cui all'all. VII, parte II, punti (2), (10), (11) e (13), del reg. 1308/2013 l'indicazione della provenienza, di cui all'art. 119, par. 1, lettera d), del reg. 1308/2013, è realizzata come segue:
 - a) “*mosto di (...)*” oppure “*mosto prodotto in (...)*” o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro;
 - b) “*miscela di prodotti ottenuti in due o più paesi dell'Unione europea*” se si tratta di un taglio di prodotti vitivinicoli ottenuti in due o più Stati membri;
 - c) “*mosto ottenuto in (...) da uve raccolte in (...)*” per il mosto di uve che non è stato prodotto nello Stato membro in cui sono state vendemmiate le uve.
3. Per quanto riguarda il Regno Unito e le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e c), il nome dello Stato membro può essere sostituito dal nome del territorio che fa parte del Regno Unito in cui sono vendemmiate le uve utilizzate per ottenere il prodotto vitivinicolo. **CONTENUTO INVARIATO**

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

Art. 46 - Indicazione imbottigliatore, produttore, importatore e venditore

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, paragrafo 1, lettere e) ed f), del reg. 1308/2013 e del presente articolo si intendono per:
- a) “*imbottigliatore*”, la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, stabiliti nell'Unione europea, che effettuano o fanno effettuare l'imbottigliamento per proprio conto;
 - b) “*imbottigliamento*”, il riempimento, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri, ai fini della successiva vendita;
 - c) “*produttore*”, la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, che effettuano o fanno effettuare per proprio conto la trasformazione delle uve o del mosto di uve in vino oppure la trasformazione del mosto di uve o del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico;
 - d) “*importatore*”, la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, stabiliti nell'Unione, che si assumono la responsabilità dell'immissione in libera pratica di merci non unionali ai sensi dell'art. 5, punto 24), del reg. 952/2013; **CONTENUTO INVARIATO**

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

- e) “*venditore*”, la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, non rientranti nella definizione di produttore, che acquistano e poi mettono in circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico;
 - f) “*indirizzo*”, il nome dell’unità amministrativa locale e dello Stato membro o del paese terzo in cui sono **situati i locali o la sede sociale** dell’imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell’importatore.
2. Il nome e l’indirizzo dell’imbottigliatore sono completati:
- a) dai termini “*imbottigliatore*” oppure “*imbottigliato da (...)*”, eventualmente completati da riferimenti all’azienda del produttore, o
 - b) da termini le cui condizioni di impiego sono definite dallo Stato membro se l’imbottigliamento dei prodotti vitivinicoli a DOP o IGP avviene:
 - i) nell’azienda del produttore, oppure
 - ii) nei locali di un gruppo di produttori, oppure
 - iii) in un’impresa situata nella zona geografica delimitata o nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

In caso di imbottigliamento per conto terzi, l'indicazione dell'imbottigliatore è completata dai termini “*imbottigliato per conto di (...)*” o, nel caso in cui sono indicati anche il nome e l'indirizzo della persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi, dai termini “*imbottigliato da (...)* per conto di (...)”.

Se l'imbottigliamento è realizzato in luogo diverso dalla sede dell'imbottigliatore, le indicazioni di cui al presente paragrafo sono accompagnate da un riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l'imbottigliamento e, se è effettuato in un altro Stato membro, dal nome di tale Stato membro. Queste prescrizioni non si applicano se l'imbottigliamento è realizzato in un luogo situato nelle immediate vicinanze della sede dell'imbottigliatore.

Per i recipienti diversi dalle bottiglie, i termini “*confezionatore*” e “*confezionato da (...)*” sostituiscono rispettivamente i termini “*imbottigliatore*” e “*imbottigliato da (...)*”, salvo se la lingua usata non permette di operare tale distinzione.

3. Il nome e l'indirizzo del produttore o del venditore sono completati dai termini “*produttore*” o “*prodotto da*” e “*venditore*” o “*venduto da*” o da termini equivalenti **CONTENUTO INVARIATO**.

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

Gli Stati membri possono decidere:

- a) di rendere obbligatoria l'indicazione del produttore;
- b) di autorizzare la sostituzione dei termini “*produttore*” o “*prodotto da*” con i termini elencati nell'allegato II.
4. Il *nome* e l'indirizzo dell'importatore sono preceduti dai termini “*importatore*” o “*importato da (...)*”. **Per i prodotti vitivinicoli importati alla rinfusa e imbottigliati nell'Unione, il nome dell'importatore può essere sostituito o completato con l'indicazione dell'imbottigliatore, a norma del paragrafo 2.**

5. Le indicazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere raggruppate se riguardano la stessa persona fisica o giuridica.

Una di tali indicazioni può essere sostituita da un codice stabilito dallo Stato membro in cui è situata la sede dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore o del venditore. Il codice è completato da un riferimento allo Stato membro di cui trattasi. Sull'etichetta del prodotto interessato figura **anche il codice che indica** il nome e l'indirizzo di una persona fisica o giuridica intervenuta nel circuito commerciale del prodotto, diversa dall'imbottigliatore, dal produttore, dall'importatore o dal venditore.

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

6. Se il nome o l'indirizzo dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore o del venditore è costituito da una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta o la contiene, tale nome o indirizzo è indicato sull'etichetta:

- a) in caratteri le cui dimensioni non superano la metà di quelle dei caratteri utilizzati per la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta oppure per la designazione della categoria del prodotto vitivinicolo di cui trattasi, oppure
- b) per mezzo di un codice a norma del paragrafo 5, secondo comma.

Gli Stati membri possono decidere quale opzione si applica ai prodotti vitivinicoli ottenuti sul loro territorio.

CONTENUTO INVARIATO

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

Articolo 47 - Indicazione del tenore di zucchero per i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico

1. I termini che indicano il tenore di zucchero elencati nell'allegato III, parte A, del presente regolamento figurano sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
 2. Se il tenore di zucchero dei prodotti vitivinicoli, espresso in fruttosio, glucosio e saccarosio, giustifica l'uso di due dei termini elencati nell'allegato III, parte A, è indicato solo uno di questi due termini.
 3. Fatte salve le condizioni di impiego descritte nell'allegato III, parte A, il tenore di zucchero non può differire di oltre 3 g per litro da quello indicato sull'etichetta del prodotto.
- CONTENUTO INVARIATO**

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

Articolo 48 - Norme specifiche per i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti di qualità

1. I termini “vino spumante gassificato” e “vino frizzante gassificato” di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono completati, in caratteri dello stesso tipo e delle stesse dimensioni, dai termini “*ottenuto mediante aggiunta di anidride carbonica*”, anche in caso di applicazione dell’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Il paragrafo 1 non si applica se la lingua utilizzata indica di per sé che è stata aggiunta anidride carbonica.
3. Per i vini spumanti di qualità, il riferimento alla categoria del prodotto vitivinicolo può essere omissso per i vini sulla cui etichetta figura il termine “*Sekt*”. **CONTENUTO INVARIATO**

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

Articolo 49 - Annata

1. L'annata di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettera a), del reg. 1308/2013 può figurare sulle etichette dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (11), (13), (15) e (16), del reg. 1308/2013, a condizione che almeno l'85% delle uve utilizzate per produrli siano state vendemmiate in tale annata. Sono esclusi:
 - a) i quantitativi di prodotti vitivinicoli usati nella dolcificazione, nello "sciroppo di dosaggio" o nello "sciroppo zuccherino", o
 - b) i quantitativi di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto (3), lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Ai fini del paragrafo 1, i prodotti vitivinicoli che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ma che recano in etichetta l'indicazione dell'annata sono certificati conformemente all'articolo 12 del reg. 2018/274 della Commissione.
3. Per i prodotti vitivinicoli ottenuti tradizionalmente da uve vendemmiate in gennaio o febbraio, l'annata da indicare sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli è l'anno civile precedente. **CONTENUTO INVARIATO**

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

Articolo 50 - Nome della varietà di uve da vino

1. I nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi di cui all'art. 120, par. 1, lett. b), del reg. 1308/2013, utilizzate per l'ottenimento dei prodotti vitivinicoli di cui all'all. VII, parte II, punti da (1) a (11), (13), (15) e (16), del reg. 1308/13, possono figurare sull'etichetta di tali prodotti alle condizioni stabilite alle lett. a) e b) se ottenuti nell'Ue, oppure alle condizioni stabilite alle lett. a) e c) se ottenuti in paesi terzi.

a) I nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi possono essere indicati alle seguenti condizioni:

- i) qualora sia nominata solo una varietà di uve da vino o suo sinonimo, almeno l'85% del prodotto deve essere stato ottenuto da uve di tale varietà, esclusi i quantitativi di prodotti vitivinicoli usati nella dolcificazione, nello “sciroppo di dosaggio” o nello “sciroppo zuccherino”, o i quantitativi di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto (3), lettere e) ed f), del reg. n. 1308/2013;
- ii) qualora siano nominate due o più varietà di uve da vino o loro sinonimi, il 100% del prodotto deve essere stato ottenuto da uve di tali varietà, esclusi i quantitativi di prodotti vitivinicoli usati nella dolcificazione, nello “sciroppo di dosaggio” o nello “sciroppo zuccherino”, o i quantitativi di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto (3), lettere e) ed f), del reg. 1308/2013.

Le varietà di uve da vino devono figurare sull'etichetta in ordine decrescente di percentuale e in caratteri delle stesse dimensioni. **CONTENUTO INVARIATO**

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

b) Per i prodotti vitivinicoli ottenuti nell'Unione, i nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi sono quelli specificati nella classificazione delle varietà di uve da vino di cui all'articolo 81, par. 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per gli Stati membri esonerati dall'obbligo di classificazione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del reg. 1308/2013, i nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi sono quelli specificati nell'Elenco internazionale delle varietà di viti e dei loro sinonimi gestito dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino.

c) Per i prodotti vitivinicoli originari dei paesi terzi, le condizioni di impiego dei nomi delle varietà di uve da vino o dei loro sinonimi sono conformi alle norme applicabili ai produttori di vino nel paese terzo interessato, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative, e tali nomi o sinonimi sono quelli specificati nella lista di almeno una delle organizzazioni seguenti:

- i) Organizzazione internazionale della vigna e del vino;
- ii) Unione internazionale per la protezione delle selezioni vegetali;
- iii) Istituto internazionale delle risorse fitogenetiche.

2. Ai fini del paragrafo 1, un prodotto vitivinicolo che non reca una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ma che reca in etichetta l'indicazione della varietà di uve da vino è certificato conformemente all'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 **CONTENUTO INVARIATO**.

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

Per i vini spumanti e i vini spumanti di qualità, i nomi delle varietà di uve da vino utilizzati per completare la designazione del prodotto, ossia “*pinot blanc*”, “*pinot noir*”, “*pinot meunier*” e “*pinot gris*” e i nomi equivalenti nelle altre lingue dell’Unione, possono essere sostituiti dal sinonimo “*pinot*”.

3. I nomi delle varietà di uve da vino e loro sinonimi costituiti da una denominazione di origine protetta o da una indicazione geografica protetta o che la contengono che possono figurare sull’etichetta di un prodotto recante una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ovvero una indicazione geografica di un paese terzo sono quelli che figurano nell’allegato IV, parte A, del presente regolamento.

L’allegato IV, parte A, può essere modificato dalla Commissione solo per tener conto delle pratiche consolidate in materia di etichettatura di nuovi Stati membri, a seguito dell’adesione.

4. I nomi delle varietà di uve da vino e loro sinonimi elencati nell’allegato IV, parte B, del presente regolamento che contengono in parte una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all’elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta di cui trattasi possono figurare esclusivamente sull’etichetta di un prodotto recante una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ^{Articolo 48} ovvero una indicazione geografica di un paese terzo.

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

Articolo 51 - Norme specifiche per l'indicazione delle varietà di uve da vino sui prodotti vitivinicoli che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta

Per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (9) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013 che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta e purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 120, paragrafo 2, del medesimo regolamento, gli Stati membri possono decidere di utilizzare l'espressione "vino varietale" completata da uno o da entrambi i seguenti nomi:

- a) il nome dello Stato membro o degli Stati membri interessati;
- b) il nome della o delle varietà di uve da vino.

Per i prodotti vitivinicoli di cui al primo comma non recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta o non aventi una indicazione geografica di un paese terzo che riportano in etichetta il nome di una o più varietà di uve da vino, i paesi terzi possono decidere di utilizzare l'espressione "vino varietale" completata dal nome del paese terzo o dei paesi terzi interessati.

L'articolo 45 del presente regolamento non si applica in relazione all'indicazione del nome degli Stati membri o dei paesi terzi.

Nel caso del Regno Unito, il nome dello Stato membro può essere sostituito dal nome del territorio che fa parte del Regno Unito ^{Articolo 48} in cui sono vendemmiate le uve utilizzate per ottenere il prodotto vitivinicolo.

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

Articolo 52 - Indicazione del tenore di zucchero per i prodotti vitivinicoli diversi dai vini spumanti, dai vini spumanti gassificati, dai vini spumanti di qualità e dai vini spumanti di qualità del tipo aromatico

1. Il tenore di zucchero espresso in fruttosio e glucosio, a norma dell'allegato III, parte B, del presente regolamento, può figurare sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli diversi da quelli di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Se il tenore di zucchero dei prodotti vitivinicoli giustifica l'uso di due dei termini elencati nell'allegato XII, parte B, del presente regolamento, è indicato solo uno di questi due termini.
3. Fatte salve le condizioni di impiego descritte nell'allegato III, parte B, del presente regolamento, il tenore di zucchero non può differire di oltre 1 g per litro da quello indicato sull'etichetta del prodotto.
4. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti vitivinicoli di cui all'all. VII, parte II, punti (3), (8) e (9), del reg. 1308/2013, purché le condizioni di impiego dell'indicazione del tenore di zucchero siano disciplinate dagli Stati membri o stabilite in norme applicabili nel paese terzo interessato, incluse, nel caso dei paesi terzi, le norme emanate da organizzazioni professionali rappresentative.

CONTENUTO INVARIATO

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

Articolo 53 - Indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione

1. A norma dell'articolo 120, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (11), (13), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono recare indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione. Tali indicazioni possono comprendere i metodi di produzione di cui al presente articolo.

2. Per designare un prodotto vitivinicolo che, recante una DOP o IGP ovvero una indicazione geografica di un paese terzo, sia fermentato, maturato o invecchiato in un contenitore di legno sono utilizzati esclusivamente i termini che indicano determinati metodi di produzione elencati nell'allegato V. Gli Stati membri e i paesi terzi possono tuttavia stabilire altre indicazioni equivalenti a quelle previste nell'allegato V per tali prodotti vitivinicoli.

L'impiego di una delle indicazioni di cui al primo comma è consentito se il prodotto vitivinicolo è stato invecchiato in un contenitore di legno in conformità delle vigenti disposizioni nazionali, anche se l'invecchiamento prosegue in un altro tipo di contenitore.

Le indicazioni di cui al primo comma non possono essere utilizzate per designare un prodotto vitivinicolo ottenuto usando pezzi di legno di quercia, anche in combinazione con l'impiego di contenitori di legno. CONTENUTO

INVARIATO

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

3. L'espressione "*fermentato in bottiglia*" può essere utilizzata soltanto per designare vini spumanti che recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica di un paese terzo oppure vini spumanti di qualità, a condizione che:
- a) il prodotto sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;
 - b) la durata del processo di produzione, compreso l'affinamento nell'azienda di produzione, calcolata a decorrere dall'inizio del processo di fermentazione destinato a rendere spumante la partita (*cuvée*), non sia inferiore a nove mesi;
 - c) la durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita e la durata della presenza della partita sulle fecce siano di almeno novanta giorni;
 - d) il prodotto sia separato dalle fecce mediante filtraggio secondo il metodo del travaso o mediante sboccatura.
4. Le espressioni "*fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale*" o "*metodo tradizionale*" o "*metodo classico*" o "*metodo classico tradizionale*" possono essere utilizzate soltanto per designare vini spumanti che recano una DOP o una indicazione geografica di un paese terzo oppure vini spumanti di qualità, a condizione che il prodotto: **CONTENUTO INVARIATO**

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

- a) sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;
 - b) sia rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda a partire dalla costituzione della partita (*cuvée*);
 - c) sia separato dalle fecce mediante sboccatura.
5. L'espressione "*Crémant*" può essere utilizzata soltanto per i vini spumanti di qualità bianchi o rosati che recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica di un paese terzo, a condizione che:
- a) le uve siano vendemmiate a mano;
 - b) il vino sia prodotto con mosto ottenuto dalla pressatura di grappoli interi o diraspati; la quantità di mosto ottenuto non superi 100 litri per 150 chili di uva;
 - c) il tenore massimo di anidride solforosa non sia superiore a 150 mg/l;
 - d) il tenore di zucchero sia inferiore a 50 g/l;
 - e) il vino risponda ai requisiti di cui al paragrafo 4.

Fatto salvo l'articolo 55, il termine "*Crémant*" è indicato sull'etichetta dei vini spumanti di qualità insieme al nome dell'unità geografica che è alla base della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica del paese terzo di cui trattasi. Il primo comma, lettera a), e il secondo comma non si applicano ai produttori titolari di marchi commerciali che contengono il termine "*Crémant*" registrati anteriormente al 1° marzo 1986.

6. I riferimenti alla produzione biologica dell'uva sono disciplinati dal reg. 834/07.

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

Articolo 54 - Indicazione dell'azienda

1. I termini elencati nell'allegato VI con riferimento all'azienda, diversi dall'indicazione del nome dell'imbottigliatore, del produttore o del venditore, sono riservati ai prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Tali termini sono utilizzati soltanto se il prodotto vitivinicolo è ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda e la vinificazione è interamente effettuata nell'azienda.

2. Gli Stati membri disciplinano l'uso dei loro termini rispettivi elencati nell'allegato VI. I paesi terzi adottano le norme applicabili all'uso dei loro termini rispettivi elencati nell'allegato VI, inclusi quelli stabiliti dalle organizzazioni professionali rappresentative.

3. Gli operatori che partecipano alla commercializzazione del prodotto vitivinicolo ottenuto in tale azienda possono utilizzare il nome dell'azienda per l'etichettatura e la presentazione del prodotto vitivinicolo solo con l'autorizzazione dell'azienda di cui trattasi. **CONTENUTO INVARIATO**

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

Articolo 55 - Riferimento al nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della DOP o dell'IGP

1. A norma dell'articolo 120, paragrafo 1, lettera g), del reg. 1308/2013 e fermi restando gli articoli 45 e 46, soltanto i prodotti vitivinicoli recanti una DOP, una IGP o una indicazione geografica di un paese terzo possono riportare in etichetta il riferimento al nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona di tale denominazione di origine o indicazione geografica.

2. Ove sia fatto riferimento al nome di un'unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, la zona dell'unità geografica in questione è definita con precisione dal richiedente nel disciplinare di produzione e nel documento unico. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare norme sull'uso di queste unità geografiche.

Ai prodotti vitivinicoli ottenuti in un'unità geografica più piccola si applicano le seguenti disposizioni:

– almeno l'85% delle uve da cui è ottenuto il prodotto vitivinicolo proviene dall'unità geografica più piccola. Sono esclusi:

- i) i quantitativi di prodotti vitivinicoli usati nella dolcificazione, nello “sciroppo di dosaggio” o nello “sciroppo zuccherino”,
- ii) i quantitativi di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto (3), lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

– le rimanenti uve utilizzate nella produzione provengono dalla zona geografica delimitata della denominazione di origine o dell'indicazione geografica corrispondenti.

Per i marchi commerciali registrati o acquisiti con l'uso anteriormente all'11 maggio 2002 che sono costituiti o contengono il nome di un'unità geografica più piccola della zona alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e i riferimenti alla zona geografica dello Stato membro interessato, gli Stati membri possono decidere di non applicare le condizioni di cui al secondo comma, lettere a) e b).

3. Il nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica ovvero i riferimenti a una zona geografica sono costituiti dal nome di:

- a) una località o un gruppo di località;
- b) un'unità amministrativa locale o una sua parte;
- c) una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola;
- d) una zona amministrativa. **CONTENUTO INVARIATO**

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

Articolo 56 - Condizioni di impiego di determinati tipi di bottiglia

Per figurare nell'elenco dei determinati tipi di bottiglia di cui all'allegato VII, il tipo di bottiglia risponde ai seguenti requisiti:

- a) è stato utilizzato esclusivamente, autenticamente e tradizionalmente negli ultimi 25 anni per un prodotto vitivinicolo recante una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, e
- b) l'uso evoca nel consumatore un prodotto vitivinicolo recante una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

Nell'allegato VII figurano le condizioni che disciplinano l'uso dei determinati tipi di bottiglia riconosciuti.

CONTENUTO INVARIATO

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

Articolo 57 - Norme sulla presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

1. I vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico prodotti nella UE sono commercializzati o esportati in bottiglie di vetro per vino spumante munite di uno dei seguenti dispositivi di chiusura:

- a) per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo a forma di fungo, in sughero o altri materiali ammessi ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia;
- b) per le bottiglie di volume nominale non superiore a 0,2 l: qualsiasi altro dispositivo di chiusura idoneo.

Non possono essere commercializzate o esportate in bottiglie di vetro per vino spumante né con un dispositivo di chiusura di cui al primo comma, lettera a), altre bevande elaborate nell'Unione.

2. In deroga al par. 1, secondo comma, gli Stati membri possono decidere che altre bevande possono essere commercializzate o esportate in bottiglie di vetro per vino spumante e/o con un dispositivo di chiusura di cui al par. 1, primo comma, lett. a), purché siano tradizionalmente imbottigliate in bottiglie di questo tipo e i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera natura della bevanda.

CONTENUTO INVARIATO

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

Articolo 58 - Disposizioni supplementari degli Stati membri produttori in materia di etichettatura e presentazione

1. Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso delle indicazioni di cui agli articoli 49, 50, 52, 53 e 55 del presente regolamento e all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/XXX, oppure vietarlo o riservarlo ai prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ottenuti nel loro territorio, mediante l'inserimento di condizioni più rigorose di quelle stabilite dal presente capo nel disciplinare di produzione dei prodotti vitivinicoli di cui trattasi.
2. Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso delle indicazioni di cui agli artt. 52 e 53 del presente regolamento per i prodotti vitivinicoli ottenuti nel loro territorio che non recano una DO o una IG.
3. A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di definire e disciplinare indicazioni diverse da quelle elencate nell'articolo 119, paragrafo 1, e nell'articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli ottenuti nel loro territorio.
4. A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di rendere applicabili gli articoli 118, 119 e 120 del reg. n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli imbottigliati nel loro territorio ma non ancora commercializzati o esportati.

CONTENUTO INVARIATO

Bozza di regolamento delegato della Commissione UE

Articolo 61 - Misure transitorie

.....

9. I prodotti vitivinicoli immessi sul mercato o etichettati nel rispetto del regolamento (CE) n. 607/2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

REVISIONE NORME UE SULE PRATICHE ENOLOGICHE

Il reg. (CE) 606/2009 è in una fase di revisione nell'ambito dell'allineamento al Trattato di Lisbona e rispetto agli obiettivi della DG AGRI di semplificazione, anche per assicurare coerenza tra i regolamenti orizzontali (reg. 1331/2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari, reg. 1332/2008 relativo agli enzimi alimentari, reg. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari, reg. 1334/2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti) e le norme internazionali (OIV, Codex Alimentarius - Norma Generale per gli additivi alimentari) che disciplinano la normativa dell'UE sul vino. Questo regolamento dovrà essere completato da un atto delegato e un atto di esecuzione. Nell'ambito della semplificazione, che dovrebbe comunque operarsi a diritto costante, è necessario verificare che nella riorganizzazione del testo non vi siano imprecisioni, errori, contraddizioni e dimenticanze.

REVISIONE NORME UE SULE PRATICHE ENOLOGICHE

L'Allegato IA nella sua presentazione attuale s'intitola "Pratiche e trattamenti enologici autorizzati".

Nella sua nuova presentazione, il contenuto è suddiviso in due tabelle "Authorised oenological processes" e "Authorised oenological compounds".

Nelle prime versioni di questa nuova presentazione dell'Allegato IA erano presenti diverse imprecisioni. Inoltre, era indicata una distinzione tra additivi e coadiuvanti di processo diversa rispetto a quella dell'OIV. In seguito a un anno di lavori e scambi con la Commissione europea, molte divergenze sono state chiarite e corrette.

Tuttavia, restano alcune questioni ancora aperte e da chiarire che sono state segnalate al MIPAAFT.

La Commissione europea si riferisce alla classificazione dell'OIV delle sostanze in additivi, oppure in coadiuvanti tecnologici, ad eccezione delle sostanze "argon" e "azoto" che classifica come additivi, mentre l'OIV li considera coadiuvanti tecnologici.

REVISIONE NORME UE SULE PRATICHE ENOLOGICHE

Si auspica che la riclassificazione di queste due sostanze nella categoria dei coadiuvanti tecnologici come lo prevede l'OIV. Infatti, l'argon e l'azoto sono presenti nell'aria e il vino è naturalmente saturo in azoto. Inoltre, la classificazione come additivi dell'argon e dell'azoto potrebbe avere come conseguenza di doverli riportare in etichetta.

Riguardo all'inserimento dell'«invecchiamento in botti» permangono molte perplessità. Questo inserimento non è coerente con quanto previsto nel reg. 1935/2004 del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che distingue nettamente i materiali che hanno la tipologia delle botti da quelli detti “attivi”.

L'uso del cloruro d'argento, attualmente tra le pratiche enologiche autorizzate, è stato eliminato senza nessuna motivazione.

REVISIONE NORME UE SULE PRATICHE ENOLOGICHE

E' necessario seguire la riconferma dell'isotiocianato di allile (allegato 1, tabella 1A – punto 33) e del metodo di analisi (allegato IV). Infatti, l'impiego enologico di questa sostanza si realizza regolarmente in Italia su quasi la metà della produzione vinicola nazionale (vale a dire su 15-20 milioni di hl), indifferentemente tra nord, centro e sud del Paese.

Diverse appendici sono state rimosse dal testo: appendice 6 (dimetildicarbonato); appendice 12 (scambiatori di cationi), appendice 13 (chitosano), appendice 14 (acidificazione mediante trattamento elettromembranario), appendice 15 (acidificazione mediante trattamento con scambiatori di cationi), appendice 17 (disacidificazione mediante trattamento elettromembranario), appendice 18 (gas disciolti), appendice 20 (copolimeri PVI/PVP), appendice 21 (cloruro d'argento); appendice 22 (attivatori della fermentazione malolattica), appendice 23 (fogli filtranti), appendice 24 (poliaspartato di potassio).

Benché le regole indicate nelle appendici siano illustrate nel Codice dell'OIV eliminando queste appendici si potrebbe creare incertezza giuridica.

**GRAZIE PER LA VOSTRA CORTESE
ATTENZIONE**